

(N. 1576-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LOCATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1951

Comunicato alla Presidenza il 1° settembre 1951

Sospensione del diritto di voto agli elettori ricoverati negli Istituti psichiatrici.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il proponente del disegno di legge in esame, onorevole Locatelli, nella sua relazione afferma « che nessuna Nazione civile del mondo ammette i pazzi alle urne ». A tale argomento alquanto sensazionale si potrebbe rispondere che nemmeno le leggi della Repubblica Italiana ammettono i pazzi alle urne. Ma la materia merita indubbiamente un più approfondito esame e di ciò si è data carico la vostra Commissione.

Secondo la nostra legge incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile coloro i quali sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente.

Nè, al riguardo, la legge italiana differisce notevolmente da altre legislazioni europee. Ond'è a domandarsi se proprio fosse necessario un ulteriore intervento del legislatore, specie se si rifletta che la cennata norma in materia elettorale trova il suo necessario complemento nella legge 14 febbraio 1904, n. 36 sui manicomi e nel regolamento relativo alla legge stessa in data 16 agosto 1909, n. 615.

Infatti in passato mai venne avvertita la necessità dell'intervento del legislatore per eliminare abusi in materia. Una tale necessità fu avvertita solo in occasione delle recenti elezioni del 18 aprile 1948 e in alcuni impor-

tanti centri ospitalieri psichiatrici, essendosi, con norme ministeriali, autorizzata la costituzione di seggi elettorali presso ospedali e manicomi.

Così poté accadere che nei manicomi presso i quali furono istituiti seggi elettorali, indiscriminatamente esercitarono la facoltà di voto tanto i ricoverati in via provvisoria, quanto quelli ricoverati in via definitiva, non inabilitati o non interdetti i quali, altrimenti, ne sarebbero stati esclusi non essendo concepibile, a sensi della legge e del regolamento suindicati, che i ricoverati medesimi potessero essere dimessi, anche solo temporaneamente, dai manicomi, se non in forza di provvedimento del tribunale oppure, e solo, in via di prova, sotto la responsabilità del direttore del manicomio e con le altre cautele stabilite dalla legge (articoli 36 e seguenti, ed articolo 64 del citato regolamento).

Le leggi cantonali svizzere, analogamente alla legge italiana, escludono dal diritto di voto « il cittadino giuridicamente interdetto ». Nè ci consta che in quel Paese, dominato da senso altissimo di civica responsabilità, si siano mai verificati inconvenienti ed abusi.

La legge sovietica dell'11 ottobre 1946 dispone perchè « non vengano incluse nelle liste elettorali... le persone riconosciute inferme di mente a sensi di legge ».

La legge danese dell'11 aprile 1920 esclude dal diritto di voto gli interdetti, e non gli inabilitati per infermità di mente.

In Francia « il diritto elettorale è sospeso » per i ricoverati in manicomio.

In Belgio, secondo la legge del 15 ottobre 1921, « sono colpiti dalla sospensione e non possono essere ammessi al voto per tutta la durata della incapacità, quelli che sono in istato di interdizione e gli alienati segregati ».

In Inghilterra (è ancora una legge del periodo Vittoriano) sono privi del diritto di voto i pazzi e gli idioti.

La legge tedesca del 6 marzo 1924, più tecnicamente esatta, esclude dal diritto di voto gli interdetti e coloro che sono sottoposti a *temporanea* tutela o curatela per affezione psichica, mentre sono *impediti* nell'esercizio del diritto elettorale coloro che per malattia o debolezza psichica sono *ricoverati* in sanatori o case di cura.

La legge ungherese del 16 settembre 1945, a nostro avviso la migliore, esclude dal diritto di voto:

1° chi è sottoposto a tutela per infermità di mente, se ciò è provato col provvedimento del Tribunale che ordina la tutela; 2° l'infermo di mente, anche non sottoposto a tutela, se ciò è provato col decreto di sottoposizione a tutela provvisoria o con certificato medico ufficiale.

La vostra Commissione a maggioranza ha ritenuto essere opportuno che il legislatore intervenga al fine di impedire che nelle future elezioni si ripeta per avventura l'inconveniente sopra lamentato, implicitamente escludendo la possibilità di costituire seggi elettorali nei manicomi e negli istituti psichiatrici, indicati nella citata legge 14 febbraio 1904 e nel relativo regolamento e, ispirandosi ai criteri seguiti nelle legislazioni tedesca ed ungherese, che in materia sono apparse le più progredite, ha ritenuto che, ferme restando le disposizioni di carattere generale contenute nelle citate leggi in vigore della Repubblica Italiana, possa il disegno di legge di iniziativa del senatore Locatelli essere approvato con l'emendamento sostitutivo dell'articolo primo più oltre riportato.

È sembrato alla maggioranza della vostra Commissione che le cautele disposte dal nostro legislatore negli articoli 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e 36 e seguenti del relativo regolamento 16 agosto 1909 n. 615, fossero tali da garantire il cittadino elettore contro ogni possibile abuso a danni della sua libertà ai fini di impedirgli l'esercizio di quei diritti politici che gli sono garantiti dalla Costituzione, esercizio che, peraltro, nell'interesse della comunità nazionale, mai può andare disgiunto dalla piena consapevolezza delle civiche responsabilità che ad esso si riconnettono.

Non senza ricordare che a rendere sempre più operanti le cennate cautele e conseguentemente sempre meno probabile il pericolo di abusi, concorrono le disposizioni contenute negli articoli 714, 715, 716 e 717 del vigente Codice penale, le quali comminano pene a carico di coloro che senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accolgono in stabilimenti di cura persone presentate come affette da alienazione mentale o trascurino comunque di osservare le prescrizioni di legge per il ricovero o per la dimissione dai detti stabilimenti.

MINOJA, relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1576 di iniziativa del collega Locatelli, che tende ad escludere del diritto di voto i pazzi, non può, evidentemente, non trovare l'adesione di quanti hanno senno.

Ma la forma nella quale esso fu presentato, per quanto emendata dalla maggioranza della 1^a Commissione, non pare alla minoranza della stessa che riesca a conciliare il principio giustissimo di tale esclusione con le necessarie garanzie dirette ad impedire che se ne possa fare abuso in danno della libertà e dei diritti politici assicurati dalla Costituzione ai cittadini.

Innanzitutto è da osservare che oggi, specie in seguito ai progressi della scienza medica, nonché per una più elevata e matura concezione sociale circa il rispetto della dignità ed autonomia della persona umana, i « ricoverati negli istituti psichiatrici » (con cui il disegno di legge identifica senz'altro i pazzi) non sono più considerati e, quel che più conta, non sono più i pazzi di un tempo, cioè quelli irrimediabilmente privi di ogni senno e quindi da potersi soltanto segregare permanentemente dalla società, bensì sono degli ammalati, il cui grado di turbamento della psiche va dall'esaurimento nervoso alla più complicata e complessa nevrosi, dalla più lieve monomania o ipomania alla più integrale paranoia.

Per giunta, poi, detti ricoverati non sono soltanto quelli, che un provvedimento definitivo di Tribunale, con tutte le forme e garanzie di legge, ha deliberato vi restino rinchiusi perchè pericolosi a sè e agli altri, e finchè sian tali, bensì anche tutti quelli, che vi si trovano in semplice stato di osservazione; o per provvedimento di urgenza (e perciò spesso superficiale o errato) dell'autorità am-

ministrativa di pubblica sicurezza, o per volontaria e perfino soltanto personale richiesta di ricovero e di cura.

È la legge stessa sui manicomi, del resto, che prevede tali varie ipotesi, per cui ci basta avervi accennato, senza bisogno di insistervi, per inferirne che un provvedimento come quello proposto, che accomuna in una sola categoria casi tanto diversi, sarebbe estremamente ingiusto e spesso fortemente lesivo dei diritti del cittadino.

A voler essere scrupolosi nel rispetto di tali diritti, occorrerebbe distinguere caso per caso, e rimettere al giudizio tecnico del neurologo la necessità di escludere o meno i singoli soggetti in questione da tale diritto. Ma, pur senza arrivare a tale estremo, e rendendoci conto delle difficoltà e degli inconvenienti, che un tale sistema potrebbe ingenerare, ci pare che, quanto meno, come *minimum* di garanzia formale, non si possa prescindere dalla distinzione tra ricoverati con provvedimento definitivo del Tribunale e tutti gli altri (cioè quelli che sono ricoverati in osservazione, o volontariamente in cura, o i tranquilli e innocui di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e terza parte primo comma articolo 50) limitando l'esclusione di legge soltanto ai primi, per i quali la esistenza di un provvedimento definitivo è garanzia di un determinato grado di incapacità mentale, nel quale, anche se, scientificamente e praticamente, sarebbe dato di ulteriormente distinguere, tuttavia si è quanto meno sicuri trattarsi di persone il cui stato di mente è tale da richiedere una segregazione duratura.

RICCIO e FANTONI, relatori per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

Il diritto di voto è sospeso per tutti i ricoverati negli Istituti psichiatrici, durante il periodo della loro degenza.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale a tutto quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA MAGGIORANZA
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli Istituti psichiatrici, dalla data del provvedimento che dispone la loro ammissione anche in via provvisoria negli Istituti suddetti e fino alla data del decreto col quale il Presidente del tribunale autorizzi a' sensi dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, il loro licenziamento degli Istituti medesimi.

Art. 2.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA MINORANZA
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati nei manicomi dalla data del provvedimento del Tribunale che autorizza l'ammissione in via definitiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904 n. 36 e fino alla data del decreto col quale il Presidente del Tribunale autorizza ai sensi dell'articolo 3 della detta legge il licenziamento dal manicomio.

Art. 2.

Identico.